



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

Via Salice n. 99 – 73010 Veglie – Tel. e Fax 0832 / 967349

SETTORE POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE E CONTROLLO, DEPOSITO, GESTIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

INDICE

Art 1. FINALITÀ

Art 2. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO

Art 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Art 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art 5. NOMINA A ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art 6. REQUISITI PER LA NOMINA

Art 7. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

Art 8. DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Art 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Art 10. COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Art 11. COMPITI DEL COMUNE

Art. 12. CORSO DI FORMAZIONE ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

Art 13. ENTRATA IN VIGORE

Art 1. FINALITÀ

1. Il Comune di Veglie istituisce e coordina il Servizio di Vigilanza Ambientale Volontaria Comunale, individuandolo con la figura dell'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

Art 2. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Vigilanza Volontario Comunale in materia ambientale ed in particolare in materia di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti costituisce un servizio volontario non retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.
2. L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Art 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

1. E' affidata agli Ispettori Ambientali Volontari Comunali che ne abbiano facoltà ai sensi della vigente legislazione la vigilanza e la conseguente segnalazione agli organi competenti Polizia Locale – Carabinieri – Polizia di Stato –Guardia di Finanza – Carabinieri Forestali – Polizia Provinciale, ecc., di cui all'art.1, rimane ferma la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni di natura penale.
2. I soggetti di cui al comma 1 dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
3. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. L'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, si identifica, ai sensi del presente Regolamento, nella figura del volontario, che svolge:
 - a) attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
 - b) attività di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
 - c) funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Locale ed in coordinamento con la stessa, per violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.
2. Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio comunale.

Art 5. NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali volontari comunali, con proprio Decreto motivato, tra i candidati reputati idonei nel numero massimo di 10 Ispettori

Ambientali. Tale provvedimento dovrà essere rinnovato annualmente.

2. Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato i soggetti interessati, singoli ed associati, dovranno seguire un corso di formazione e superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione ed essere inseriti in una apposita graduatoria di merito .

Art. 6. REQUISITI PER LA NOMINA

1. Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Volontario Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea; avere raggiunto la maggiore età;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado;
 - d) non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - e) non aver subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico,culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;
 - f) essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento della attività di volontario ambientale accertata dal medico del distretto dell'ASL competente;
 - g) non avere rapporti lavorativi con l'azienda di igiene urbana operante sul territorio comunale .

Art 7. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

1. L'incarico di Ispettore Ambientale Volontario Comunale è attribuito con provvedimento amministrativo del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 5.
2. Il Sindaco emanerà il Decreto di nomina di Ispettore Volontario successivamente alla formulazione di una graduatoria di merito.
3. E' considerato titolo preferenziale nella formulazione della graduatoria l'appartenenza attuale o pregressa alle forze dell'ordine e/o di Polizia.
4. Nel decreto Sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.
5. Il decreto ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato qualora intervengano validi motivi. L'incarico può essere rinnovato annualmente su richiesta.
6. All'Ispettore Ambientale Volontario Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite. L'Ispettore Ambientale Volontario comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente e dovrà indossare apposito indumento (pettorine fornite dal Comune) riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta.
7. L'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, senza che ciò dia in alcun modo luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Art 8. DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. L'Ispettore Ambientale Volontario Comunale nell'espletamento delle funzioni, deve:
 - a) assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il responsabile;

- b) svolgere le proprie funzioni nei modiorari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal responsabile;
 - c) operare con prudenza, diligenza e perizia; durante il servizio di vigilanza indossare, sempre, la divisa assegnata;
 - d) qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
 - e) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e di segnalazione secondo quanto disposto dalla vigente normativa facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio presso il Comune e comunque non oltre 24 ore dalla compilazione;
 - f) usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione; osservare il segreto d'ufficio.
- 2. Nell'arco della stessa giornata l'attività di volontario ambientale è incompatibile con altre attività di vigilanza volontaria; Se un volontario ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato è obbligato a darne immediatamente notizia al Comando di polizia Municipale o alla locale Stazione CC.
- 3. E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale volontario comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

Art 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

- 1. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Locale – Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza – Carabinieri Forestali, ecc.), possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore ambientale volontario comunale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.
- 2. La eventuale segnalazione di violazioni dei doveri di istituto, effettuati i dovuti accertamenti dal responsabile gestionale e sentito l'interessato, comportano una sospensione dell'elettività per un periodo non superiore a mesi sei.
- 3. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione della attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Responsabile proporrà al Sindaco la revoca il Sindaco disporrà la sospensione o la revoca dall'incarico con proprio decreto.

Art 10. COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

- 1. Gli Ispettori Ambientali Volontari Comunali svolgono, nei limiti delle competenze loro attribuite dal provvedimento di nomina rilasciato dal Comune, le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione, ovvero: attività informative ed educative, attività di vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Locale ed in coordinamento con la stessa, per violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.
- 2. In riferimento alle violazioni si specifica che l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dovrà essere limitata alla verifica delle seguenti violazioni:
 - a) abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti (es. gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto) ed ingombranti (es. lasciare un mobile o un elettrodomestico a terra su area pubblica);
 - b) Controllo utenti iscritti nell'albo degli autocompostatori, così come previsto dall'articolo 11 del regolamento comunale D.C. n. 37 del 19/07/2017;

- c) deposito incontrollato sul suolo di rifiuti (es. lasciare il sacco dell'immondizia dove sono già presenti altri sacchi abbandonati);
 - d) conferimento indifferenziato nei contenitori per la raccolta differenziata;
 - e) conferimento attraverso omesso utilizzo degli appositi contenitori;
 - f) mancata rimozione delle deiezioni animali (es. non raccogliere i bisogni del proprio cane) o o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani (es. non avere con se un sacchetto).
3. Il singolo volontario deve assicurare almeno 10 ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso, almeno mensile, la disponibilità delle giornate e gli orari.

Art 11. COMPITI DEL COMUNE

- 1. Il Comune quale Ente organizzatore del servizio provvede con propri mezzi, mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio.
- 2. Le modalità di intervento e gestione delle procedure della vigilanza volontaria (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono individuate in capo all'Area Vigilanza – Polizia Locale e devono essere svolte in sintonia con l'Ufficio Tecnico e Ambiente.
- 3. La figura apicale del Corpo di P.L. esercita il controllo sul rispetto delle procedure in materia di Sanzioni Amministrative di cui alla legge 689 /81.
- 4. Il Comune stipulerà idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio di volontariato.

Art 12. CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

- 1. Il Comune organizzerà, in forma gratuita, un corso di formazione per tutti gli aspiranti Ispettori Ambientali Volontari Comunali, tale corso sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente.
- 2. La figura apicale del Corpo di P.M. è responsabile dell'intero procedimento compresa la indicazione del bando di selezione , l'organizzazione, la docenza per il corso di formazione e la presidenza della commissione di valutazione finale.

Art 13. ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.